

PROPOSTA DI ABROGAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGA 91/1992 PREVISTE DAL QUESITO REFERENDARIO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N° 208 DEL 5 SETTEMBRE 2024

**LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91
Nuove norme sulla cittadinanza.**

Art. 9

1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);

b) allo straniero maggiorenne ~~adottato da cittadino italiano~~ che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni ~~successivamente alla adozione~~;

c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;

d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;

e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;

~~f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.~~

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.